

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI OFENA

Provincia di L'Aquila

Rep n°1/2021

**“ASSEGNAZIONE DELL'AREA DI CAVA IN LOCALITA' “COLLELUNGO”
DI OFENA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA DI INERTI”**

L'anno duemilaventuno, addì 28 del mese di aprile in Ofena (Aq) e nell'Ufficio di Segreteria del Palazzo Municipale.

Avanti a me dott.ssa Angela Cristini, Segretario del Comune di Ofena (AQ), per legge autorizzato a ricevere i contratti del suddetto Comune, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono personalmente comparsi:

1) arch. Patrizio ADEZIO, nato a Miglianico (CH) il 17/03/1965 nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 11/2020,

2) signora Catia BURATTO, nata a Neuchatel (Svizzera) il 17.10.1966, residente in Vittorito (AQ), al viale Berlinguer n. 6 CAP 67030, C.F. BRTCTA66R57Z133D, che interviene in qualità di legale rappresentante della

Società “UMT SERVICE SRL.”, con sede legale in Popoli (PE) SS 5

TIBURTINA VALERIA KM 179 - P. IVA E CF: 01752870665., nell'articolato


indicata semplicemente “concessionaria” della cui identità io Segretario

Comunale rogante mi sono personalmente accertato mediante Carta d'Identità

n° CA01866CK rilasciata dal Comune di Vittorito (Aq) in data 09.10.2018;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 43 del 28/08/2020 del responsabile del



de

[Firma]

[Firma]

servizio tecnico, veniva pubblicato il bando d'asta pubblica per l'affidamento della concessione in godimento temporaneo di area da destinare ad attività estrattiva in località Collelungo in Ofena;

- non avendo ricevuta alcuna offerta, con determinazione n. 76 del 03/12/2020, veniva nuovamente pubblicato il bando di asta pubblica per l'affidamento in concessione dell'area da destinare ad attività estrattiva in località Collelungo;

- in risposta al bando perveniva una sola offerta;

- in data 17/12/2020 il Rup, in presenza di due testimoni, procedeva all'apertura delle buste e all'esame della documentazione pervenuta;

- con Determinazione n° 84 del 23/12/2020 del responsabile del servizio tecnico veniva provvisoriamente aggiudicata la concessione alla ditta UMT SERVICE SRL con sede legale in Popoli (PE) SS5 TIBURTINA VALERIA KM 179 - P. IVA E CF: 01752870665 per un totale annuo di € 234.154,80 (duecentotrentaquattromilacentocinquantaquattro//80) di cui € 202.500,00 (duecentoduemilacinquecento//00) a titolo di compenso per la coltivazione della cava ed € 31.654,80 (trentunomilaseicentocinquantaquattro//80) come compenso per la detenzione dell'area in concessione.

- con nota prot. n.858 del 14/04/2021 il responsabile del servizio tecnico comunicava al Segretario Comunale di aver esperito i controlli circa la sussistenza dei requisiti in capo all'aggiudicataria per negoziare con la P.A. rendendo la proposta di aggiudicazione definitiva;

Tutto ciò premesso, i predetti signori componenti, previa notifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 – Il Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva del Comune di



Ofena, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, concede in uso esclusivo la coltivazione e prelievo del materiale inerte, con obbligo di risanamento ambientale dell'area comunale di Ha 35 circa sita in Località "Collelungo" di Ofena e censita al catasto al foglio n° 41, part.IIe 101-106-122 alla "UMT SERVICE SRL.", con sede legale in Popoli (PE) SS5 TIBURTINA VALERIA KM 179 - P. IVA E CF: 01752870665

ART. 2 – L'aggiudicatario assume la concessione dell'area oggetto della coltivazione e prelievo del materiale inerte con l'organizzazione dei mezzi necessari a proprio rischio.

ART. 3 – Il Concessionario potrà esercitare l'attività estrattiva durante l'intero periodo della concessione unicamente nell'ambito della superficie assegnata, individuata nella planimetria allegata e successivamente materializzata e delimitata dal concedente con appositi capisaldi.

Il Concessionario avrà limitazione in ordine alla quantità di materiale inerte da estrarre sulla predetta superficie (max 300.000 mc/annui), non avrà limitazioni in ordine alla qualità del materiale estratto, potendo anche utilizzare il materiale di sfrido per gli scopi che riterrà opportuni, con la condizione che, l'attività estrattiva venga esercitata nei limiti dell'autorizzazione amministrativa per la coltivazione di cave. Il Comune potrà accedere in qualunque momento alle aree per eseguire sopralluoghi, verifiche e misurazioni.

Il concessionario si impegna ad effettuare le operazioni di misurazione annuale nel mese di gennaio in contraddittorio con il concedente. Ogni onere sostenuto per le operazioni di misurazione è a carico del concessionario senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

Per l'inosservanza dell'obbligo della misurazione del materiale, si applicherà



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

una penale pari ad € 500,00, fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori.

Per l'inosservanza degli obblighi inerenti il quantitativo massimo coltivabile annualmente (300.000 mc/annui) si applicherà una penale pari ad € 5.165,00 fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori.

Il Concessionario preliminarmente dovrà espletare, a suo totale carico, la procedura relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e successivamente dovrà presentare alla Regione Abruzzo, ai fini della approvazione, il piano di coltivazione con riferimento all'intera durata del contratto.

Il piano di coltivazione dovrà essere diviso in lotti di lavorazione.

Il concessionario potrà escavare fino al 200% del materiale minimo a base d'asta (150.000 mc/annui) per un massimo di 300.000 mc/annui, compatibilmente con il progetto approvato e i pagamenti saranno calcolati in base alla quota annuale € 202.500,00 (duecentoduemilacinquecento//00) eventualmente addizionata dei quantitativi eccedenti i 150.000 mc escavati ad un costo di € 1,35 per mc (valore derivante dall'offerta).

Nel caso in cui non venisse estratto il quantitativo minimo annuale di 150.000 mc., il concessionario potrà recuperare il differenziale entro i tre anni successivi ma non oltre la durata del contratto.

ART 4- Il progetto di coltivazione dovrà altresì uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui alla L.R. n. 54/1983 e ss.mm.ii..

Il progetto approvato sarà immediatamente trasferito nella titolarità al Comune di Ofena che, in caso di fallimento, risoluzione del contratto o altro che impedirà alla ditta aggiudicatrice di proseguire la coltivazione, ne permetterà la continuazione con altro operatore, senza che nulla sia dovuto al

concessionario.

ART. 5 – La concessione ha la durata di anni VENTI decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto comprensiva del periodo dedicato al ripristino ambientale per le parti coltivate fino a scadenza del contratto.

È fatta salva la facoltà di rinnovo ai sensi dell'art 106 del D.lgs n. 50/2016.

Allo scadere della concessione tutto il materiale inerte che si troverà giacente nell'area di cava rimarrà di proprietà del Comune che potrà commercialo liberamente.

ART. 6 – A garanzia della esecuzione e a copertura degli impegni e degli oneri assunti con il presente contratto, il concessionario ha costituito cauzione definitiva del 10 % dell'importo di contratto, calcolato sull'intero ammontare delle somme cumulabili per un periodo pari ad anni 10 a favore del Comune di Ofena mediante polizza fidejussoria N. 65026GR21D2727 del 27.04.2021 rilasciata dall' Agenzia Confidi Centro Italia.

Il concessionario si obbliga, pena la risoluzione ipso iure del contratto, ad assicurare la copertura assicurativa del 10% dell'importo complessivo del contratto, per tutto il periodo di validità contrattuale (anni 20). A tal fine si obbliga un anno prima della naturale scadenza ossia il 30.03.2031 a rinnovare la polizza fidejussoria n. 65026GR21D2727 del 27.04.2021 per ulteriori 10 anni.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile. La cauzione viene prestata a





garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e oneri a carico del concessionario nei confronti del concedente derivanti dal presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune può richiedere al concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. L'inottemperanza è causa di risoluzione del contratto.

Il concessionario si impegna, inoltre, sin dalla data di stipula del presente atto, a provvedere, in caso di revoca della citata garanzia o qualora essa non fosse rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena della decadenza della concessione, della cauzione per l'ammontare stabilito nelle forme previste dalla legge.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ha stipulato la polizza assicurativa n. 0A/M14104104 del 26.04.2021 emessa da "200 Itas Mutua" con scadenza il 26.04.2022 con tacito rinnovo dopo la scadenza, al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi

nell'esecuzione dell'attività estrattiva con massimale minimo di € 3.000.000,00.

ART. 7 – La Ditta deve fornire al personale preposto dal Comune di Ofena, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti;

ART. 8 – Sono a carico del concessionario:



-le spese relative alle prestazioni professionali affidate dal comune a tecnici esterni per la quantificazione del materiale, allo stato di fatto per la consegna dell'area di cava; la suddetta spesa dovrà essere comunicata ed accettata dal concessionario;

-le spese relative alle prestazioni professionali affidate dal comune a tecnici esterni per la quantificazione del materiale estratto ed il controllo periodico dell'estrazione stessa, stabilito in almeno una volta l'anno;

-la redazione del progetto di cava ed ogni successiva fase e procedura dovuta per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie a porre in essere l'attività di cava;

-il recupero ed il ripristino ambientale dell'area, anche delle parti già coltivate, e l'esecuzione di tutte le opere previste nel progetto, con l'obbligo di prestazione delle garanzie previste dall'art. 11 comma 3, ultimo periodo, della L.R. n. 54/83 contenente la clausola espressa di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ovvero al pagamento delle spese di ripristino ambientale previste in progetto e versate annualmente, proporzionalmente ai quantitativi escavati, che il Comune di Ofena vincolerà.

-la nomina di un proprio direttore dei lavori, il quale avrà anche responsabilità relativamente all'applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza.

-i picchettamenti e le misurazioni che potranno essere richiesti dall'amministrazione comunale, in qualsiasi momento della fase di coltivazione per verificare la regolarità della coltivazione

- Le spese necessarie alla manutenzione stradale per i tratti interessati all'ingresso/uscita del trasporto del materiale estratto.

ART. 9 – La Ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando l'Unità operativa per le attività estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;

ART. 10 – La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione previste nell'approvando progetto mediante l'utilizzo di mezzi meccanici quali: escavatore, pala meccanica e autocarri ovvero di altri mezzi e strumenti tecnologicamente idonei e consentiti;

ART. 11 – Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dai relativi organi di controllo e di approvazione.

ART. 12 – Il canone annuo di concessione è fissato in € 234.154,80 (duecentotrentaquattromilacentocinquantaquattro//80) di cui € 31.654,80 (euro trentunomilaseicentocinquantaquattro//80) per la detenzione dell'area in concessione ed € 202.500,00 (euro duecentoduemilacinquecento//00) per la coltivazione della cava. Il canone dovrà essere aggiornato annualmente sulla base del 75% degli indici Istat, indici della variazione del costo della vita delle famiglie di impiegati e operai, accertata dall'ISTAT assumendo come base iniziale l'indice alla data della sottoscrizione del contratto.

La quota del canone annuo di 31.654,80 (euro trentunomilaseicentocinquantaquattro/80) per la detenzione dell'area dovrà essere versata anticipatamente al Comune di Ofena, per il tramite del servizio di tesoreria entro il 30 giugno di ciascuna annualità indipendentemente dalla quantità e qualità di materiali estratti e anche in caso di mancata estrazione per qualsiasi



circostanza.

La quota del canone annuo di € 202.500,00 (euro duecentoduemila-cinquecento//00) per la coltivazione della cava dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 15 aprile di ogni annualità dalla data di efficacia del titolo autorizzativo.

Entrambe le quote del canone concessorio devono essere versate sul c/c bancario n. IT61V053874063000000095642 intestato al Comune di Ofena - Servizio Tesoreria.

In caso di ritardato pagamento, sulla somma scaduta e non pagata, saranno dovuti, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori. In caso di mancato pagamento delle rate il Comune potrà rivalersi, sia per il canone e sia per gli interessi moratori, sulla cauzione, la quale dovrà essere reintegrata obbligatoriamente entro 30 giorni dall'escussione, pena la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del C.C..

Qualora dalle misurazioni annuali previste per il mese di gennaio dovesse risultare, al 31 dicembre, che il volume di materiale estratto sia superiore al volume estraibile contrattualmente previsto (150.000 mc/annui) si procederà al pagamento del materiale estratto in eccedenza in base al prezzo offerto in sede di gara come quantificato all'art 3 del presente contratto.

ART. 13 – Si stabilisce il diritto facoltativo dell'Amministrazione concedente ad acquisire annualmente, secondo le modalità che verranno concordate in linea di principio entro il 31 gennaio di ogni anno al fine di consentire una corretta programmazione delle attività di cava, una quantità di materiale inerte proveniente dall'area concessa pari al massimo all'1% della produzione annua



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

o mc 1.500 da utilizzarsi nella realizzazione di OOPP e per le esigenze dei cittadini di Ofena da utilizzare sul territorio comunale e comunque non a fini commerciali.

ART. 14 – Nella redazione del progetto di cui al bando di gara, dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n° 54/83, nel testo vigente, relativamente alla coltivazione ed al risanamento ambientale dell'area. Inoltre, dovrà essere rispettata la seguente tempistica:

- 1) presentazione del progetto completo della documentazione di Legge agli Enti preposti entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto o comunque entro 30 gg dal verbale di immissione in possesso;
- 2) denuncia di esercizio e conseguente inizio dell'attività di coltivazione entro 30 giorni dall'autorizzazione regionale;
- 3) durata complessiva di coltivazione pari ad anni 20 (venti) dall'avvio dell'attività di cava indipendentemente dalla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 15 – Il concessionario nell'esercizio dell'attività di cava deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1) per iniziare l'estrazione di materiale dovrà interpellare l'amministrazione affinché proceda alla misurazione in loco;
- 2) la misurazione, le cui spese sono a carico del concessionario, verrà effettuata da un tecnico appositamente nominato dall'Amministrazione ed accompagnato da un rappresentante dell'Amministrazione alla presenza di un rappresentante del concessionario.
- 3) Ogni contestazione in merito a tali operazioni dovrà essere fatta dal concessionario per iscritto in tale occasione o all'atto in cui sorga la causa



del contendere, in modo tale da consentire all'Ente verifiche attendibili;

4) Provvedere alla misurazione e quantificazione del materiale estratto nel mese di gennaio di ciascun anno, da eseguire in contraddittorio con l'Amministrazione.

ART. 16 – Tutte le spese relative, presenti e future, derivanti dal presente contratto, bolli, registrazioni e diritti, rimangono a totale ed esclusivo carico della ditta concessionaria, anche gli oneri derivanti dalla predisposizione del progetto attuativo della coltivazione dell'area, nonché tutti gli oneri derivanti dall'attività di gestione e di controllo dell'attività estrattiva, anche nel caso in cui quest'ultima dovesse essere effettuata dal Comune. È a carico del concessionario ogni successiva fase e procedura dovuta per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie a porre in essere l'attività di cava, nessuna esclusa.

Art. 17 – il presente contratto, anche ai fini fiscali, è da intendersi condizionato alla presa d'atto dell'organo regionale competente ed all'approvazione del nuovo piano di coltivazione.

Art. 18- Salvo i casi di rescissione previsti dalle leggi vigenti, sono vietati pena la risoluzione del contratto:

- Destinazione del sito per usi diversi da quelli contrattualmente stabiliti;

Il contratto si intenderà risolto di diritto senza alcuna possibilità di messa in mora:

- Mancato rispetto del contenuto del contratto;
- Mancato pagamento del canone;
- Mancato pagamento per l'estrazione del materiale inerte eccedente la quota risultante dall'importo di aggiudicazione;



- Mancato rispetto del progetto di escavazione.

Nei casi elencati nei punti precedenti il concessionario è tenuto al risarcimento del danno.

Tuttavia, nessun risarcimento o indennizzo è dovuto in caso di sospensione della coltivazione per cause di forza maggiore naturali, amministrative o per ordine dell'Autorità ovvero a ritardi o omissioni da parte di Enti titolari di poteri amministrativi, di vigilanza e di controllo sulla cava. In questi casi, previa comunicazione al Comune della data certa di inizio e termine della sospensione, il concessionario potrà sospendere i pagamenti per tutti i giorni solari di durata della sospensione e, in caso di positiva verifica, il canone sarà ridotto di una somma proporzionale all'importo del canone annuo pari ad €. 641,52 al giorno per ogni giorno di sospensione.

Si darà corso alla risoluzione, anche consensuale, del contratto qualora per cause non dipendenti dalla volontà delle parti non fosse più possibile, per legge o per provvedimento giurisdizionale, l'esercizio della cava senza nulla pretendere a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

In caso di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi dal concedente al concessionario. In tal caso il concessionario nulla potrà pretendere dal concedente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale.

Il concessionario dichiara di essere consapevole che il contratto potrà essere risolto nel caso di ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Abruzzo n.73/2021, da parte del precedente concessionario. Laddove l'Autorità Giudiziaria, dovesse disporre la riviviscenza della precedente

conce

conce

ART 1

105, c

subco

ART 2

richies

Antim.

istrucco

con d

ovvero

comm

contrit

67 sor

comm

contra

rimbor

utilità

fosse

dispos

Il conc

della

all'inte

DLgs.

ART 2

concessione, l'aggiudicatario UMT SERVICE S.R.L. nulla potrà pretendere dal concedente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale.

ART 19- Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. È altresì vietata qualsiasi forma di subconcessione delle cave anche parziale e/o temporanea.

ART 20 - In riferimento a quanto disposto dal D.L.vo 159/2011 e s.m.i. è stata richiesta l'informativa antimafia tramite il portale della banca dati nazionale Antimafia (B.D.N.A) con prot. n. 0010871_20210222 il cui esito è ancora in istruttoria. Ai sensi dell'art 92, comma 3 del codice delle leggi antimafie, varato con d.lgs. 159/2011, *"Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite"*. Ne consegue, pertanto, che qualora l'informativa antimafia fosse interdittiva, il Comune di Ofena si avvarrà del diritto di recesso come disposto dall' art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 231/2001.

ART 21- Tutte le spese, presenti e future, inerenti e conseguenti il presente



[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

contratto saranno a carico del Concessionario. In particolare, sono a carico del

Concessionario le spese di registrazione e trascrizione del presente contratto,

i diritti di rogito nonché eventuali imposte, tasse e tributi.

ART 22- Per tutti gli effetti del presente atto, il concessionario dichiara di

assumere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente.

ART 23- Il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta,

ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito

incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo

aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il concessionario si obbliga, nell'esecuzione della concessione, al rispetto del

codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.

62/2013 e a quello approvato dal Comune di Ofena con deliberazione di Giunta

comunale n. 02 del 20.01.2021. La violazione degli obblighi di comportamento

comporterà per il Comune di Ofena la facoltà di risolvere il contratto, qualora

in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

 Il Responsabile del Servizio Tecnico che interviene in quest'atto in

rappresentanza del Comune e l'amministratore unico della ditta

 concessionaria, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2, del DPR n.

62 del 16.04.2013, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità che non

sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo

privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto altre utilità dalla medesima

ditta concessionaria, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342

del codice civile.



ART 24- Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente l'autorità giudiziaria presso il Foro dell'Aquila.

ART 25- Il Comune di Ofena, ai sensi dell'art 13 del Regolamento Ue 2016/679, informa il concessionario che tratterà i dati del presente contratto esclusivamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di concessione nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.


Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rimanda alle condizioni, indicazioni ed obblighi esplicitati nel relativo bando di gara e nel relativo capitolato che si intendono tutte integralmente richiamate nel presente contratto e accettate dal concessionario.

Per quanto non ulteriormente previsto o specificato, si intendono qui riportate tutte le norme di legge regionali e statali vigenti che regolano la materia.

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, del quale ho personalmente dato lettura ai contraenti i quali, a mia domanda lo riconoscono conforme alla loro volontà, sottoscrivendolo in mia presenza per accettazione e conferma.

Il presente atto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 15 facciate.

Il Responsabile dell'Area Tecnica



Arch. Patrizio Adezio


Per la UMT SERVICE SRL

Sig.ra Buratto Catia

UMT SERVICE SRL
SSS TIBURTINA VALERIA KM 170
05026 POPOLI (PE)
P.IVA / C.F. 01752670665
TEL. 085.988863

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Angela Cristini



Stampa illeggibile




UMT SERVICE SRL
SS 9 TORRETTINA VALERIA KM 178
66028 FOROLI (PE)
P. IVA / C.F. 01752870868
TEL. 085 488923





COMUNE DI OFENA

Provincia di L'Aquila



BANDO D'ASTA PUBBLICA
CONCESSIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO DI
AREA DA DESTINARE AD ATTIVITA' ESTRATTIVA
IN LOCALITA' COLLELUNGO

scala 1: 5.000

Handwritten initials or signature on the right margin.

Handwritten signature at the bottom right.